

Camera dei Deputati
Commissioni riunite
Finanze e Attività produttive

Audizione dell'Associazione Nazionale

fra le Banche Popolari

**nell'ambito dell'istruttoria sul disegno di legge C. 2844, di
conversione in legge del decreto legge n.3/2015, recante
misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti**

Intervento del Presidente ETTORE CASELLI

Roma, 19 febbraio 2015

Onorevoli Deputati,

consentitemi anzitutto di esprimere il ringraziamento mio personale e dell'Associazione che presiedo per l'opportunità avuta, di fornire alle Commissioni Riunite un contributo all'istruttoria legislativa sul disegno di legge di conversione del d.l. n.3/2015.

L'Associazione che rappresento raggruppa le 37 Banche Popolari che hanno sede ed operano nel nostro paese: l'intervento di quest'oggi sarà ovviamente incentrato sulla parte del decreto legge che intende riformare urgentemente la disciplina delle Popolari.

E' importante per noi illustrare a codeste Commissioni riunite, ed al Parlamento Vostro tramite, principi e valori – quali il solidarismo, la mutualità e l'attenzione alle comunità – posti alla base di iniziative imprenditoriali in ambito bancario, e non solo, che costituiscono una indubbia ricchezza, attuale e prospettica, per il nostro paese.

Ciò nella convinzione che anche il sistema finanziario ha necessità di modelli diversi, capaci di assolvere a differenti funzioni, per funzionare efficacemente.

Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti

D.L. 3/2015 – A.C. 2844

I principali contenuti del provvedimento

L'articolo 1 del D.L. 3/2015 trasforma coattivamente in s.p.a. le banche popolari con attivo superiore ad 8 miliardi ed obbliga quelle con attivi inferiori a tale soglia a non attingerla in futuro, pena la trasformazione forzata in s.p.a. (art. 1, comma 1, lett. b).

L'imposizione e l'incentivazione del modello lucrativo della S.p.A. si traduce anche nella modifica apportata all'art. 31 (TUB) da applicare anche alle restanti banche popolari con cui si sottrae al contratto sociale, e dunque ai soci, la determinazione delle maggioranze richieste per le vicende societarie straordinarie e si riducono drasticamente i quorum assembleari per il passaggio dalla forma cooperativa alla s.p.a., anche fuori dai casi di esigenze di rafforzamento patrimoniale (art. 1, comma 1, lett. c).

Si apportano ulteriori modifiche alla disciplina delle rimanenti banche popolari, fra l'altro, anche in questo caso sottraendo la decisione ai soci ed imponendo un tetto minimo e massimo alle deleghe, rispettivamente fissato in 10 e 20 ed introducendo deroghe al voto capitaro. Tali ultime disposizioni sono immediatamente applicabili, non essendo stata prevista alcuna specifica norma sull'entrata in vigore né alcuna disciplina transitoria, con ciò ignorando che l'assunzione della regola nello statuto delle Banche presuppone il previo espletamento della necessaria procedura autorizzativa di cui all'art.56 del T.U.B..

Alcune considerazioni

1) L'intervento normativo è stato motivato, innanzitutto, dalla considerazione secondo cui le banche popolari avrebbero solo la forma, ma non la sostanza della cooperativa. La dimensione rilevante dell'impresa sarebbe inoltre incompatibile con la natura cooperativa.

Tale apodittica affermazione, ormai risalente e acriticamente reiterata nel tempo senza mai essere dimostrata, risulta non solo infondata, ma anche palesemente contraddetta sia dalla legislazione cooperativa tempo per tempo vigente nell'ordinamento nazionale e comunitario che dalle evidenze empiriche.

➤ **La Commissione europea**, dopo una lunga e penetrante indagine, in sede di archiviazione della procedura d'infrazione sulla disciplina delle Banche Popolari italiane, **ha espressamente dichiarato** che:

- **tutte le Banche Popolari sono vere cooperative sia nella forma che nella sostanza, “de jure et de facto”;**
- **la loro disciplina è pienamente compatibile con quella dell'Unione europea e con il Trattato UE;**
- **le Banche Popolari sono la legittima espressione di quella particolare forma di libertà di impresa che consiste nella libertà di organizzare la società scegliendo liberamente fra i differenti modelli riconosciuti e previsti dall'ordinamento giuridico;**
- **il modello della società cooperativa ha pari dignità di quello della società per azioni per l'esercizio dell'impresa bancaria;**

- **tale modello, nella forma delle Banche Popolari, può essere senz'altro adottato anche in caso di dimensioni rilevanti e/o di quotazione sui mercati borsistici, non sussistendo alcuna incompatibilità** tra il modello cooperativo e la complessità e rilevanza delle dimensioni né della quotazione delle azioni nei mercati regolamentati.

➤ La dimensione, anche rilevante, di una società o la sua quotazione non risulta affatto incompatibile con la sua natura cooperativa: è **infatti di tutta evidenza** che **in Europa operano banche cooperative presenti sui mercati internazionali e con attivi che superano ampiamente non solo gli 8 miliardi – di cui al decreto legge – ma i 1000 miliardi.**

I primi 50 gruppi cooperativi europei presentano tutti un attivo di gran lunga superiore agli 8 miliardi di euro con una media pari a 154 miliardi. (fonte Bankscope)

2) Non trova fondamento l'affermazione piuttosto ricorrente relativa ad un preteso, ma inesistente, 'immobilismo' nell'aggiornare la normativa delle Banche Popolari nell'arco negli ultimi 20 anni.

In proposito basti ricordare che il **7 maggio 2014** le **Disposizioni di vigilanza sul governo societario delle banche della Banca d'Italia** hanno modificato specificamente la disciplina delle Banche Popolari, sia quotate che non quotate, dedicando ad esse, in aggiunta alle disposizioni valevoli per tutte le banche, una specifica sezione in tema di deleghe, voto a distanza, modalità di presentazione delle liste per la nomina degli organi sociali e l'esercizio di altri diritti (1° aggiornamento della circolare 285/2013).

La Categoria è stata altresì oggetto di **Riforma legislativa** a fine 2012 ad opera della **Legge 221 del 17 dicembre 2012** (art. 23. quater) con cui, **meno di due anni orsono**, sono stati modificati sia il Testo unico bancario che il Testo unico Finanza **innovando** in materia fra l'altro, di **limiti al possesso azionario, ammissione a socio, numero di deleghe, quote rilevanti per l'esercizio dei diritti sociali. Nello stesso anno, il 2012, le Banche Popolari sono state oggetto del D. Lgs. 91/2012 con cui sono state ad esse estese tutte le nuove norme recate dalla c.d. Direttiva azionisti in tema di obblighi informativi.**

In precedenza, nell'arco degli ultimi venti anni, la disciplina delle Banche Popolari è stata oggetto di incisive riforme: la legge **207/1992**, che ha introdotto fra l'altro la scissione fra diritti patrimoniali e diritti amministrativi, il **d. lgs. 385/1993**, Testo unico bancario con cui sono stati introdotti gli artt. 30 e ss., il **d.lgs. 58/1998**, Testo unico finanza, con cui sono state dettate nuove norme sia per le popolari con azioni quotate che emittenti azioni diffuse, il **d. lgs. 310/2004 c.d. Vietti ter**, con cui è stata ad esse estesa la Riforma del diritto societario, **nel 2005-2006** con la legge sul risparmio che introdotto anche per le Popolari l'obbligo del voto di lista e del consigliere/sindaco di minoranza. Senza contare i provvedimenti di attuazione della citata normativa sia da parte di Consob (da ultimo Delibera n. 18523 del 10 aprile 2013) che di Banca d'Italia.

3) Palesemente infondata è anche l'affermazione, di cui alla Relazione accompagnatoria, **secondo cui solo le cooperative a mutualità prevalente** (come le banche di credito cooperativo) **sarebbero cooperative** mentre le banche popolari vivrebbero 'ai margini o all'esterno del fenomeno della cooperazione di credito' e conseguentemente non sarebbero tutelate "in senso forte" dall'art. 45 della Costituzione.

Nel nostro ordinamento, infatti, **il fenomeno cooperativo**, come chiarito dalla Riforma del 2003-2004, **vede coesistere al proprio interno le cooperative a mutualità non prevalente, come le banche popolari, accanto a quelle a mutualità prevalente, quali species dell'unico genus cooperativo: per esse è previsto**

regolamento unitario, opportunamente modulabile in ragione delle concrete esperienze storiche e delle prospettive di futura crescita di ciascuna di esse.

La rilevanza del possesso dei requisiti di **“mutualità prevalente”** è dunque limitata **esclusivamente** a finalità di concessione di **agevolazioni fiscali**, riservata a questa tipologia di cooperative, e non certo ai fini dell'appartenenza al *genus* cooperativo o della tutela costituzionale.

Ciò che solo rileva ai sensi dell'art. 45 della Costituzione è infatti la **funzione sociale** dell'impresa cooperativa: **« la cooperativa a mutualità non prevalente resta una società mutualistica (...) Il reale valore dell'impresa mutualistica (appunto: la sua funzione sociale) va cercato sul piano dei bisogni che la cooperativa soddisfa, su quello della categoria sociale al cui servizio la cooperativa si pone; ed infine anche su regole strutturali (voto pro capite, porta aperta) estranee alla organizzazione delle società ordinarie. Pertanto anche le cooperative diverse si prestano a realizzare i valori fondamentali della cooperazione mutualistica ...anche le cooperative diverse posseggono una funzione sociale»**(così si esprime la Relazione accompagnatoria al d.lgs. n. 6/2003, § 15).

Anche le banche popolari hanno, anzi debbono avere, scopo mutualistico (art. 2545 c.c.): insieme con la mutualità “interna” a favore dei soci è in esse particolarmente rilevante la mutualità “esterna”, come attestato dalle clausole statutarie di tutte le Banche Popolari che indirizzano l'attività a favore delle economie locali servite dalla banca, «nell'ambito di un disegno di incentivazione e sviluppo delle economie individuali dei soci che ha già in sé i caratteri della mutualità» (Studio n. 5617/I della Commissione Studi d'impresa del Consiglio Nazionale del Notariato, 2005, 31).

Tale funzione sociale è facilmente misurabile con l'impegno mutualistico delle Banche Popolari nei confronti dell'economia reale, del sostegno alle famiglie ed alle piccole e medie imprese, dello sviluppo competitivo dei territori nonché nelle forme diversificate di impegno sociale.

In proposito basti pensare che le Banche Popolari destinano mediamente il 5% dell'utile netto con punte dell'8% a finalità sociali; in valore assoluto ogni anno la Categoria destina a tali finalità circa 140 milioni di euro. Nell'arco della crisi **le donazioni che le Banche Popolari hanno erogato alle comunità locali ammontano ad un miliardo di euro.**

Se, dunque, **la Costituzione, con norma precettiva, prescrive la promozione e favorisce l'incremento della cooperazione** in ragione della sua funzione sociale e ciò **anche in campo bancario**, come è stato autorevolmente rilevato (Mirabelli) **certamente essa “non consente che si imponga un limite, sia esso riferito all'ambito delle attività nelle quali la cooperazione può operare, sia che venga rapportato alla dimensione che la cooperazione può assumere”.**

4) Non si può non far rilevare la evidente contraddittorietà tra finalità dichiarata del provvedimento – permettere al sistema bancario di tornare a finanziare l'economia, specie le PMI - e penalizzazione delle Banche Popolari che, da sempre, sono i soggetti che più finanziano l'economia reale, sostenendo anche durante la crisi famiglie e imprese.

Secondo uno studio della CGIA di Mestre **“In anni in cui la stragrande maggioranza delle banche ha chiuso i rubinetti del credito alle famiglie e alle imprese, le uniche ad aver incrementato gli impieghi sono state le banche popolari.** Nell'arco di tempo che va dall'inizio della fase di *credit crunch* (2011) sino alla fine del 2013, **le Popolari hanno aumentato i prestiti alla clientela del 15,4 per cento; diversamente, quelle**

sotto forma di Spa e gli istituti di credito cooperativo hanno diminuito l'ammontare dei prestiti rispettivamente del 4,9 e del 2,2 per cento”

La **funzione anticiclica** delle banche popolari, è dimostrata dai dati relativi ai finanziamenti erogati durante la crisi all'economia reale: nel periodo **dal 2008 al 2014 i nuovi finanziamenti** erogati dalle Popolari **alle PMI** sono ammontati a **250 miliardi di euro**. **Gli impieghi** totali sono **aumentati di oltre il 15%** di cui il **10% a PMI**.

Paradigmatica è **la quota di mercato delle Banche Popolari nei sistemi** economici a **prevalenza di PMI pari al 66% contro il 33%** del resto del sistema.

La fiducia dei risparmiatori nelle Banche popolari si è concretizzata in un aumento della provvista di oltre il 18% pari ad oltre 60 miliardi di euro con un incremento del numero assoluto dei clienti del 6% pari a 700.000 unità.

Nell'ultimo quinquennio si registra altresì nella Categoria un forte ricambio nella governance, sia per quanto riguarda la carica di Presidente sia, in particolare, per quanto riguarda le altre posizioni apicali ed il gruppo dirigente nel suo complesso (pari al 90%).

5) Si adduce a giustificazione dell'urgenza e della necessità dell'intervento legislativo, che l'attuale disciplina delle banche popolari **non risponderebbe “nel mutato quadro europeo” alle esigenze di finanziamento e di adeguata patrimonializzazione delle banche.**

Anche tale considerazione **non corrisponde al dato reale: Tutte le Banche Popolari** sottoposte agli Asset Quality Review e agli Stress Test **sono risultate adeguatamente patrimonializzate, mostrando addirittura eccedenze** che variano da un minimo di 30 milioni ad un massimo di 1.750 milioni di euro.

L'eccedenza patrimoniale complessiva delle 8 Banche Popolari oggetto dell'esame della BCE è risultata di **4 miliardi e 417 milioni** di euro.

6) Non risponde dunque al vero che il modello cooperativo di governance presenterebbe inefficienze (scarsa partecipazione dei soci alle assemblee, non contendibilità del controllo, scarsi incentivi al controllo dei managers) rispetto al modello organizzativo della s.p.a.

La teoria circa la pretesa superiore efficienza del modello della s.p.a., basato sul principio un'azione-un voto, rimane ad oggi **indimostrata sia quanto ad evidenze empiriche che nella letteratura economica e giuridica.**

Anzi, un recente studio della **Consob ne mette in luce le non poche criticità** (Consob , Quaderno giuridico n. 5/2014 “p. 483): «la letteratura evidenzia come l'obbligatorietà della regola della proporzionalità possa:

a) **spingere le imprese a ricorrere ad altri strumenti di rafforzamento del controllo, tendenzialmente più opachi**, quali i gruppi piramidali o le partecipazioni incrociate;

b) **scoraggiare la quotazione** delle imprese;

c) **disincentivare l'acquisizione di una posizione di controllo** nella società e quindi **ridurre gli incentivi allo scrutinio dell'operato dei managers;**

d) in certe condizioni, **scoraggiare scalate potenzialmente efficienti».**

Ad analoghe conclusioni era giunta in precedenza anche la Commissione Europea, rinunciando ad imporre il principio di proporzionalità a livello europeo: a seguito di uno studio promosso dalla Commissione nel 2007 è risultato infatti che **non vi è alcuna evidenza empirica di una migliore performance del modello s.p.a.. Nessuno dei Paesi analizzati**, inoltre, – sedici Stati membri dell’Unione europea, fra cui Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Ungheria, Olanda, Finlandia, Svezia, oltre che Stati Uniti, Australia e Giappone - **risulta adottare il principio “un’azione- un voto”** in maniera rigida.

Per converso, la maggiore resilienza delle banche cooperative e **delle banche popolari è confermata da analisi e studi** (CEPS, ILO, Standard Ethics, ecc.); **alcune Risoluzioni del Parlamento europeo** la avvalorano.

Tra i più recenti, **uno studio** curato dalla **Tilburg University–Netherland e dalla Florida International University-USA** in tema di capital management, pubblicato a novembre 2014 sul Journal of Financial Intermediation, **ha evidenziato una migliore capacità delle banche popolari e cooperative ad adeguare i propri ratios patrimoniali rispetto alle banche commerciali e a quelle d’investimento**. L’analisi, che prende in considerazione uno strutturato campione di banche in 64 paesi del mondo, ha esaminato le dinamiche comportamentali di varie tipologie di intermediari rilevando una maggiore flessibilità ed efficacia della cooperazione bancaria nelle operazioni di rafforzamento patrimoniale sia attraverso il mercato sia, in particolare, ricorrendo al canale dell’autofinanziamento.

Principali profili di criticità del decreto-legge

1) **Non si ritiene condivisibile la subordinazione della possibilità dell’esercizio dell’attività bancaria in forma cooperativa di ‘banca popolare’ al rispetto di una determinata soglia dimensionale, nutrendosi perplessità sulla sua legittimità costituzionale:** ciò avuta presente la libertà d’impresa economica di cui all’art. 41 Costituzione che si concretizza anche nella possibilità di organizzarsi secondo un modello economico, quello cooperativo, tutelato e promosso dalla Costituzione ai sensi dell’ art. 45.

Viene inoltre in rilievo l’evidente disparità di trattamento delle banche popolari cooperative rispetto a tutte le altre società cooperative – si pensi ad esempio alle grandi cooperative di consumo – alle quali – e giustamente - non è richiesto alcun contenimento dell’attivo per essere cooperative.

Non si comprende, peraltro, come sia stata individuata **la soglia dimensionale di 8 miliardi che non trova riscontro, a quanto consta, in alcuna normativa esistente, primaria o secondaria, nazionale o internazionale. Le dimensioni dell’attivo degli intermediari vengono invero in rilievo, ma con una soglia più ampia, ai fini dell’assoggettamento alla vigilanza prudenziale da parte della Banca centrale europea, ai sensi dell’art. 6, par. 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, che considera come significativi gli enti creditizi che presentino un valore totale delle attività superiore ai 30 miliardi di euro.**

La soglia individuata dal decreto, di gran lunga inferiore a quella prescelta dal Regolamento (UE) sopra richiamato, potrebbe inoltre ostacolare il consolidamento fra le banche popolari rimanenti che potrebbero essere da una parte indotte a non percorrere ipotesi di razionalizzazione, dall’altra costrette a ridurre le erogazioni creditizie per non superare la soglia e dover rinunciare all’essere cooperative,

impedendo così il raggiungimento di un livello di attivo più idoneo per la massima efficienza collegata alla dimensione.

La forzata trasformazione in s.p.a. si ritiene ledere, in particolare, il legittimo affidamento dell'ampia platea dei piccoli soci che contraddistinguono l'azionariato diffuso delle banche popolari e che hanno inteso sottoscrivere le azioni di una banca cooperativa: è evidente che ne verrebbe lesa l'aspettativa connessa allo status di socio di banca popolare e l'affidamento sulla stabilità della situazione giuridica di socio, intesa come complesso di diritti e doveri, che a suo tempo li aveva convinti ad associarsi ad una banca popolare.

2) Analoghe perplessità suscita **la riformulazione dell'art. 31 Tub, che sottrae alla competenza delle assemblee, secondo maggioranze e procedure statutariamente previste, operazioni ed atti volti a modificare il modello in via autonoma adottato da soggetti privati nell'esercizio di una attività d'impresa**, ed impone in tutti casi l'adozione delle delibere per la trasformazione in s.p.a. con maggioranze ridottissime.

La norma risulta **oltremodo penalizzante nei confronti dei soci delle banche popolari** evidenziando una palese disparità di trattamento sia con la vigente disciplina delle s.p.a. che in tali casi prevede sempre, proprio a tutela delle 'minoranze', maggioranze rafforzate, sia con quella delle altre società cooperative a mutualità non prevalente che prevede *quorum* ben più alti (art. 2545 decies cod. civ.).

3) **Una restrizione dell'autonomia statutaria si riscontra anche in relazione alle modifiche in materia di deleghe**, che si pone **in contrasto con la recente Riforma di cui alla Legge 221/2012, con cui era stato demandato all'autonomia statutaria la fissazione del numero di deleghe conferibili, entro e non oltre il limite massimo di 10 fissato dal codice civile per tutte le cooperative; altra situazione di contrasto si ravvisa poi rispetto alle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia sul governo societario delle banche del maggio 2014** (che, con riferimento alle Banche Popolari hanno disposto che il numero minimo delle deleghe debba essere pari a 5 (Circolare 285/2013, 1° aggiornamento del 7 maggio 2014)).

La Banca d'Italia ha motivato la propria scelta osservando che «Un numero elevato di deleghe potrebbe, in taluni contesti, favorire paradossalmente gruppi organizzati al fine di far valere obiettivi di natura non economica o estranei all'interesse sociale» (Analisi di impatto della Regolamentazione, pag. 25).

Anche tale intervento si ritiene comporti una palese quanto ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre società cooperative, per le quali il codice civile ha previsto il limite massimo di dieci deleghe, a prescindere dalla dimensione, a tutela del principio personalistico vigente nelle cooperative che verrebbe svilito dalla possibilità di moltiplicare, tramite incetta di deleghe, il proprio voto.

L'immediata vigenza della disposizione, in assenza di disciplina transitoria e pendente il termine per la conversione del decreto-legge, nonché considerato il diverso termine del giugno 2017 indicato dalle disposizioni di Banca d'Italia, **rischiano di generare un 'caos' normativo avuto riguardo agli imminenti adempimenti per le convocazioni assembleari.**

Conclusioni

L'intervento del Governo sulle Banche Popolari, compiutosi attraverso il decreto legge ora all'esame del Parlamento per il processo di conversione, ha inteso, nelle intenzioni dichiarate, favorire una piena contendibilità degli assetti proprietari ed il ricambio della compagine sociale (e quindi anche della governance).

Al riguardo deve osservarsi come l'esigenza di una maggiore apertura al mercato delle Banche della categoria sia stata dalle medesime, in tempi recenti, non solo fortemente avvertita, ma anche ampiamente soddisfatta: negli ultimi tre anni (2011-2014) le Popolari hanno infatti realizzato aumenti di capitale per oltre 9 miliardi di Euro, tutti perfezionatisi con l'immissione di risorse finanziarie di soggetti privati.

Ciò attesta, fuori da ogni possibilità di smentita, l'indubbia capacità di queste Banche di reperire capitali, malgrado le forti avversità fatte segnare dal contesto macro-economico in cui si trovano ad operare.

Le citate operazioni hanno prodotto l'effetto di ricomporre in modo rilevante la base azionaria: all'interno di essa compaiono ormai da qualche anno diversi investitori istituzionali, a formare una platea che si è decisamente allargata nell'ultimo scorcio temporale.

Tali soggetti, che godono di riconosciuta reputazione nella comunità finanziaria internazionale, si sono risolti ad investire dopo attenta ponderazione, impiegando - è da credere - i consueti criteri che presiedono all'oculato compimento di scelte di investimento, ovvero previa valutazione della redditività attuale e prospettica della Banca e, ancora, della negoziabilità del titolo.

Con tutta probabilità essi hanno anche consapevolmente accettato la particolare governance di queste Banche, ma non è questo, lo si conceda, il punto. L'elemento più prezioso che è dato cogliere nel trend descritto è piuttosto la configurabilità dei richiamati soggetti come investitori stabili nel capitale delle Banche.

Di azionisti di questo tipo ha necessità ogni società per assicurare risultati sostenibili e duraturi a beneficio dei propri "stakeholders", perché solo un orizzonte di investimento di lungo periodo concorre a creare quella stabilità che è premessa necessaria allo sviluppo ed all'espansione.

Ebbene, il processo di demutualizzazione che il Governo ha inteso avviare, comporta il rischio che nel capitale delle Popolari possano avere ingresso ben altri soggetti rispetto a quelli testè richiamati, caratterizzati da connotati fortemente speculativi e volti a trarre vantaggio dalle particolari circostanze venutesi a produrre, secondo logiche spiccatamente opportunistiche.

Si tratta di un rischio, sia permesso di osservare, destinato ad assumere contorni ancor più rilevanti laddove si consideri che la transizione a società di capitali pura è stata concepita nel decreto legge senza l'introduzione di gradualità alcuna.

A pagare le conseguenze, pesantissime, di un errato approccio alle pur comprensibili esigenze evolutive della governance delle Popolari non sarebbero peraltro solo le Banche, ma l'intero sistema paese che invece, dal divisato nuovo assetto delle Popolari, dovrebbe trarre, secondo il Governo, un rinnovato slancio.

Per questo chiediamo con forza alle rappresentanti parlamentari di non voler disperdere la specialità di disciplina che contraddistingue le Popolari.

Come categoria ribadiamo la nostra più ampia disponibilità al fine di individuare le modalità ritenute più consone a tutelare questa specialità, in un percorso che ci auguriamo possa risultare condiviso.

In particolare la trasformazione in S.p.a., che dovrebbe comunque essere accompagnata da accorgimenti finalizzati a mantenere nel tempo l'attuale carattere di Public-company indipendente, andrebbe prevista non quale obbligo cogente ed ineludibile, ma solo quale "sanzione", per le popolari che non completino un percorso evolutivo finalizzato, tra l'altro, a riconoscere al voto capitaro un ruolo non esclusivo, ed al voto proporzionale un ruolo non marginale.

L'auspicio è, che la condivisione di questa diversa prospettiva consenta di approdare a soluzioni compatibili con il quadro costituzionale ed in grado di evitare la liquidazione di una lunga esperienza e di una preziosa specificità bancaria, che dove è già "naturalmente" venuta meno, ha lasciato soltanto vuoti e rimpianti nel contesto economico e sociale di riferimento.